



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Gianmichele Marcelli - Presidente  
Dott. Ugo Pastore - Consigliere  
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.709/2017 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 12.01.2021 a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 83, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 28/2020, riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,

tra

MARCHE 80 SOC. COOP. A R..L. (C.F. 00488500448), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Porto Sant'Elpidio alla Via Bolzano n. 42 ed elettivamente domiciliata in Fermo al C.so Cavour n. 48, presso lo studio dell'Avv. Paolo Flaiani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello

appellante

e

EDILCOOP PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 01542350448), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Porto San Giorgio alla Via Medi n. 21/E ed elettivamente domiciliata in Fermo al C.so Cefalonia n. 46, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Marco Tomassini, che la



rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

appellata

Oggetto: contratto di appalto e clausola compromissoria, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n.42/2017 emessa dal Tribunale di Fermo in data 9/19.01.2017

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.42/2017 emessa in data 9/19.01.2017 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da Edilcoop Prisma Soc. Coop. nei confronti di Marche 80 Soc. Coop. a r.l. avente ad oggetto il pagamento immediato, con la dispensa dall'osservanza del termine ex art. 482 c.p.c., della somma di €.193.996,97 per l'inadempimento del contratto d'appalto sottoscritto in data 31.07.2008, rilevata la devoluzione della controversia ad arbitri ex art. 10 del contratto stesso, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per difetto di competenza del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e lo ha revocato, ha ordinato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere all'immediata cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 13.03.2014 a carico della società Edilcoop Prisma Soc. Coop. sulla base del decreto ingiuntivo revocato, ha rigettato la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. e condannato il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite, dichiarandole compensate per 1/3.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello Marche 80 Soc. Coop. a r.l., chiedendone la riforma sia per non essere stata dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito della mancata rinnovazione della citazione introduttiva affetta da nullità, in quanto rappresentata non da un nuovo atto di citazione completo di tutti i suoi elementi, ma dall'originario atto nullo e notificato con l'allegato verbale di udienza che ha disposto la rinnovazione, sia per essere la copia priva dei previsti requisiti della *vocatio in ius* per la nuova udienza stabilita dal giudice, nonché dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'art. 163 c.p.c. Inoltre, la risoluzione



del contratto di appalto da parte di Edilcoop ha comportato il venir meno del titolo contrattuale con tutte le clausole in esso contenute e l'azione oggetto della domanda monitoria è da ritenersi un'azione di arricchimento senza causa sottratta alla competenza arbitrale.

Si è regolarmente costituita in giudizio Edilcoop Prisma Soc. Coop., contestando in modo specifico l'avverso gravame chiedendone il rigetto per sua infondatezza, attesa la correttezza della sentenza che ha dichiarato la domanda improponibile per la sussistenza della clausola compromissoria, essendo la causale delle fatture azionate in via monitoria espressamente riferita ai lavori oggetto del contratto d'appalto ed infine, quanto al merito, per essere la contestazione dei lavori e delle somme ingiunte formulata sulla mancata conoscenza delle fatture, di cui l'impresa mai ha richiesto il pagamento, nonché sulla mancanza di certificazione da parte della direzione dei lavori in ordine all'effettiva esecuzione delle opere.

A seguito di ordinanza del 12.01.2021, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

La Corte preliminarmente esaminando la questione della nullità dell'atto di citazione in rinnovo disposto dal giudice di I grado, ai sensi dell'art. 164, co. 2, c.p.c., a seguito della rilevata nullità della citazione dell'atto di opposizione contenente un termine a comparire inferiore a quello di legge, stante la mancata costituzione in sanatoria da parte del convenuto parte opposta, evidenzia la regolarità della notifica successivamente eseguita in rinnovo mediante allegazione della copia conforme del precedente atto di citazione con annesso verbale d'udienza contenente l'ordine del giudice di rinnovazione della notifica.

Non coglie, infatti, nel segno la censura dell'appellante che si duole della predetta tecnica utilizzata dalla difesa dell'opponente, in alternativa alla redazione di un nuovo atto di citazione in riassunzione recante il contenuto dell'atto di citazione originario e lo svolgimento degli accadimenti processuali successivi, pur costituendo la modalità di procedere più corretta ed aderente al dettato dell'art. 291 c.p.c., la cui finalità di garantire nell'interesse della parte contumace il rispetto del



principio del contraddittorio è stata comunque assolta dalla notifica oggetto di contestazione.

Ed infatti, la disposizione in esame prevede l'ordine di rinnovazione della notifica al fine d'impedire il verificarsi delle decadenze, disponendo che nell'atto successivamente compiuto venga espressamente indicato ciò che si intende rinnovare, unitamente alla ragione per cui si procede alla rinnovazione, tale essendo l'interpretazione data dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte: *“La rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, primo comma, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto, destinato a sovrapporsi a quello già posto in esame, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico. Perché di rinnovazione possa parlarsi è pertanto necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione”* (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10852 del 5 dicembre 1996).

Il citato orientamento è stato di recente confermato con una pronuncia degli Ermellini che hanno esaminato un'ipotesi del tutto analoga alla fattispecie che ci occupa e posto alla base della motivazione proprio la sostanza di ciò che si notifica e il perché: *“Sufficiente a integrare il rispetto dell'ordine di rinnovazione, ex articolo 291 c.p.c., comma 1, la trasmissione dell'originario atto di citazione, in se' perfetto e completo, unitamente al verbale di causa, comprensivo dell'ordinanza del giudice in cui si disponeva la predetta rinnovazione. Perché di rinnovazione possa parlarsi, è infatti necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per cui si procede alla rinnovazione”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II civile, Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6253), a conferma della sentenza della Corte di appello di Brescia che ha, appunto, ritenuto la notificazione mediante trasmissione dell'originario atto di citazione unitamente ad una parte del verbale di causa idonea a soddisfare i requisiti della rinnovazione della notificazione nulla.

Neppure è adattabile al caso di specie quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa appellante in una fattispecie in cui la nullità della rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di



citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, è stata dichiarata argomentando che *“l’atto manca della chiarezza indispensabile all’evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore”* (Cassazione civile sez. III, 8.11.2019, n.28810 che richiama Cass. n. 279/2017, trascritta a pag. 2 dell’atto di replica in data 12.04.2021), trattandosi nel caso che ci occupa di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la notifica viene eseguita proprio presso e nelle mani del difensore quale procuratore costituito io quale, oltre ad avere la competenza tecnica, è anche a conoscenza della materia del contendere per aver rappresentato il proprio assistito nella fase monitoria.

La rinnovazione *de qua* ha, pertanto, sanato i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale con decorrenza dalla data della prima notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, motivo per il quale correttamente il Tribunale di Fermo non ha dichiarato l’estinzione del giudizio di primo grado, che a sua volta avrebbe determinato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, come auspicato dall’appellante.

Passando all’esame dell’ulteriore motivo d’appello concernente l’applicabilità della clausola compromissoria prevista dall’art. 10 del contratto di appalto in data 31.07.2008 oggetto del contendere, correttamente la sentenza ha valorizzato l’accordo intervenuto tra le parti in merito alla devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie insorte *“in caso di disaccordo sulla interpretazione o sulla applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi controversia che da questo dovesse derivare”*, evidenziando come le fatture azionate con la domanda monitoria siano state emesse per il pagamento dei *“lavori di costruzione di n. 9 alloggi a schiera”*, come si evince dal tenore dei predetti documenti fiscali.

Parte appellante eccepisce che la sopravvenuta risoluzione esercitata da Edilcoop in data 22.11.2010 ai sensi dell’art. 12 del contratto stesso avrebbe comportato il venir meno del titolo contrattuale e di ogni sua clausola, compresa quella compromissoria e che, di conseguenza, l’azione monitoria rappresenterebbe un’azione di arricchimento senza causa a seguito del vantaggio di natura patrimoniale dai lavori in contestazione conseguito dall’appellata.



Osserva la Corte che in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa non rappresenta una clausola accessoria del contratto in cui è inserita, ma un contratto ad effetti processuali a sé stante: il principio, che si ricava dal disposto dell'art. 808, co. 2, c.p.c. a tenore del quale *“la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce”*, viene derogato solo in materia fallimentare dall'art. 83 bis L.F.: sull'argomento, la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel ritenere che *“Il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede ... conduce all'affermazione per cui la nullità di quest'ultimo non travolge, per trascinamento, la clausola ivi contenuta restando riservato agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità”* (così Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17711 del 6 agosto 2014; Cass. civ. n. 25024/2013).

Per di più, anche in relazione all'ipotizzato arricchimento senza causa, la Cassazione ha ritenuto che *“Rientra nella competenza dell'arbitro - al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso - la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, ove questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale”* (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 24542 del 21 novembre 2011), proprio come nel caso in esame.

Anche tale motivo di gravame merita, pertanto, di essere rigettato.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, restando assorbita ogni ulteriore domanda relativa al merito della controversia, la sentenza appellata dev'essere pertanto confermata e le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).





P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Marche 80 Soc. Coop. a r.l. avverso la sentenza n.42/2017 emessa dal Tribunale di Fermo in data 9/19.01.2017, così provvede:

- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.9.515 (di cui €.2.835 per studio controversia, €.1.820 per fase introduttiva ed €.4.860 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6.04.2021

Il Presidente

dott. Gianmichele Marcelli

Il Giudice Ausiliario Est.

dott.ssa Paola Damiani

